labsus
LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETÀ

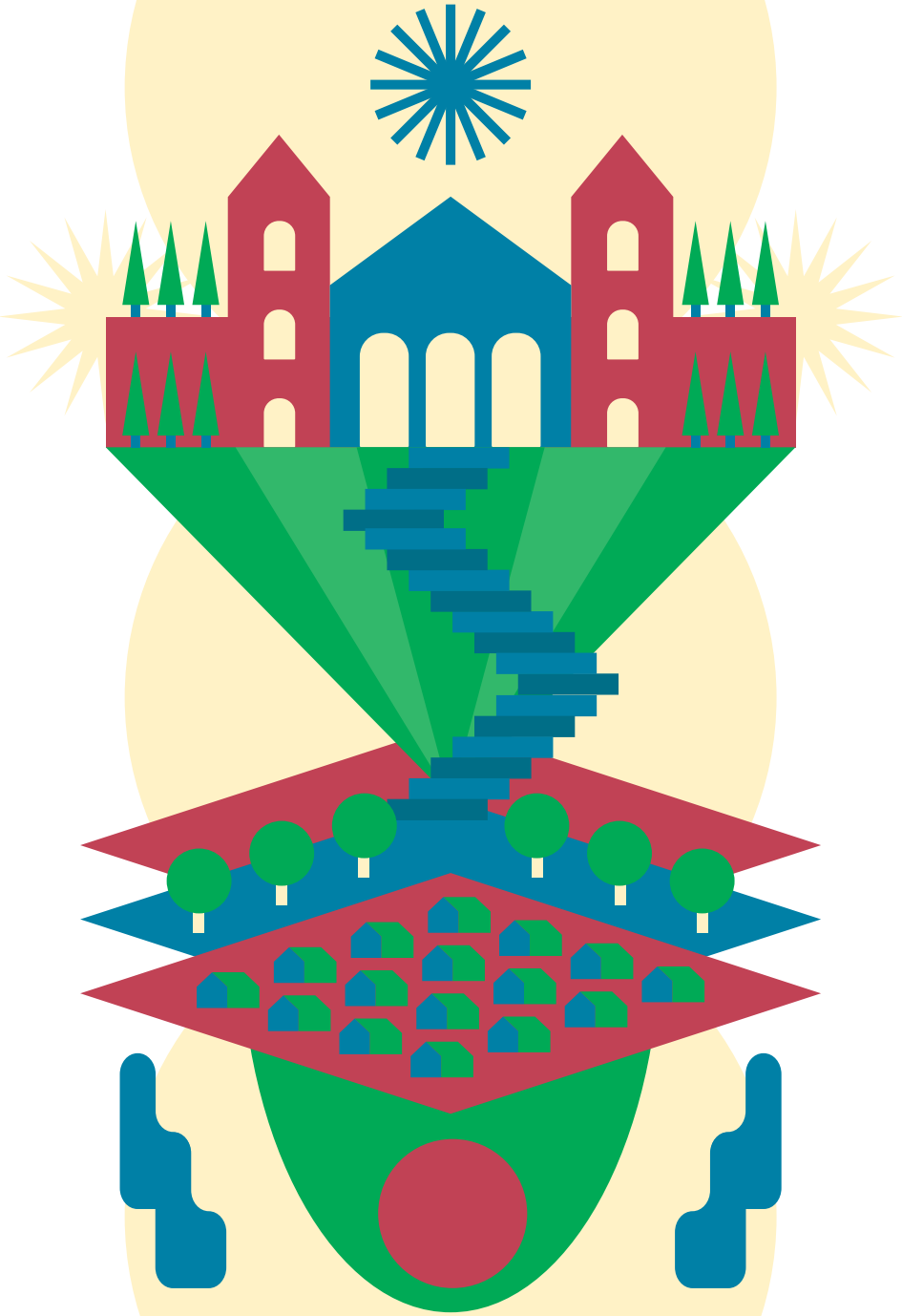

VADEMECUM OPERATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA NELLE MARCHE

Viridee
visioni resilienza idee

FVA
Fondazione
Vallesina Aiuta

REGIONE MARCHE

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

realizzato nell'ambito del progetto VIRIDEE - Visioni Resilienza IDEE
finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

FCJ Padre Oscar
Caritas
Fondazione Caritas Jesina
centro servizi

VADEMECUM REALIZZATO DA

LABSUS – Laboratorio per la sussidiarietà

in favore del PROGETTO VIRIDEE
Formazione sui Beni Comuni e Amministrazione Condivisa
della Fondazione di Comunità "Vallesina Aiuta E.T.S."

L'ELABORAZIONE DEI TESTI
DEL PRESENTE VADEMECUM
È STATA REALIZZATA DA

Martina Bonci
Dottoranda in "Formazione, Beni Culturali e Territorio" all'Università di Macerata

Elisa Cionchetti
progettista sociale e project manager dell'impresa sociale Polo9

CON LA SUPERVISIONE DI

Pasquale Bonasora
presidente di LABSUS

Alessandro Mondino
coordinatore di LABSUS

INDICE

1. L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

L'AMMINISTRAZIONE PAG 5
L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA COME FUNZIONE ISTITUZIONALE PAG 6

2. GLI STRUMENTI GIURIDICI PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

IL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA PAG 8
L'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA PAG 9
IL PATTO DI COLLABORAZIONE PAG 10

3. LE BUONE PRASSI

DOVE SI APPLICA L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA PAG 14
COME AVVIENE L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PAG 14
SENIGALLIA: IL PARCO CHE VOGLIAMO PAG 16
PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ PAG 17
PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! PAG 19

4. INTERVISTE

MAURO TORELLI – COMUNE DI JESI PAG 21
FRANCO PESARESI - ASP9 JESI PAG 22
CHIARA CAPORICCI - C.A.S.A. USSITA PAG 24

5. APPENDICE

GLOSSARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA PAG 26
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI PAG 31
IL PROTOTIPO DI REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA PAG 32
L'EUROPA E LA GESTIONE DEI BENI COMUNI PAG 42

1 L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

L'AMMINISTRAZIONE

L'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118 c. IV della Costituzione favorisce, attraverso il modello dell'amministrazione condivisa, la creazione di inedite alleanze e reti tra cittadini e istituzioni in quanto entrambi legittimati dalla Carta costituzionale a perseguire l'interesse generale. Attraverso questa chiave di lettura la sussidiarietà orizzontale innesca, quasi naturalmente, innovativi processi relazionali tra tutti quei soggetti considerati non più utenti passivi ma portatori di risorse, secondo le loro possibilità.

È un'impostazione che rovescia il modello tradizionale del Diritto amministrativo basato sul paradigma bipolare affiancando ad esso il modello dell'amministrazione condivisa. Se caratteristiche del primo possono essere principi quali autorità, potere, gerarchia, elementi essenziali del secondo saranno al contrario, alleanza, autonomia, fiducia, responsabilità.

L'amministrazione locale, quale livello di governo più vicino al cittadino, è l'ideale luogo di applicazione di questo innovativo modello relazionale che, rispetto a problemi cui l'amministrazione non riesce a rispondere da sola, consente di moltiplicare le risorse alleandosi con i cittadini.

Amministrare, oggi, un ente locale anche di piccole dimensioni è un'esperienza molto complessa. Le continue innovazioni normative e i crescenti limiti imposti dalla gestione delle finanze pubbliche mettono a dura prova le capacità di chiunque, politici o funzionari, spesso frustrati e impotenti di fronte alle crescenti aspettative e richieste di cittadini e attori chiave del territorio. Di fronte a questo scenario non regge l'impostazione bipolare che immagina il rapporto tra istituzioni e società solo in termini di contrapposizione, né tantomeno ci si può limitare all'attivazione dei classici istituti di partecipazione popolare introdotti nel nostro ordinamento dalla legge 142/90. Valorizzazione delle libere forme associative, promozione degli organismi di partecipazione possono risultare utili ma certamente insufficienti se paragonati alle potenzialità del modello di amministrazione condivisa. È necessario fare squadra favorendo, in modi diversi, l'autonoma iniziativa dei cittadini secondo quanto previsto dall'art.118 ultimo comma della Costituzione. La nuova frontiera della pubblica amministrazione sta, allora, nell'incrociare politiche partecipative e principio di sussidiarietà attraverso un lavoro di rete capace di favorire l'assunzione di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti in nome dell'interesse generale. Questa combinazione produce effetti innovativi sul modello amministrativo tali, non solo da moltiplicare le risorse disponibili, ma di generarne sempre nuove.

L'amministrazione locale è l'ideale luogo di applicazione di questo innovativo modello relazionale che consente di moltiplicare le risorse alleandosi con i cittadini.

L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA COME FUNZIONE ISTITUZIONALE

Il Regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni prevede che la collaborazione con i cittadini attivi divenga funzione istituzionale dell'ente attraverso l'apertura di uno sportello, un'interfaccia amichevole che rappresenti l'interlocutore unico nel rapporto con la pubblica amministrazione. Anche in questo caso non si tratta del semplice capriccio di considerare, in virtù del dettato costituzionale, l'amministrazione condivisa finalmente pari ad ogni altra area o funzione, ma degli effetti che tale scelta comporta. Definire la struttura deputata alla gestione dei rapporti con i cittadini, infatti, produce di per sé effetti innovativi su tutta l'amministrazione locale, dall'organizzazione del personale alla gestione della comunicazione pubblica. Favorendo, innanzitutto, momenti di integrazione e coordinamento tra diverse aree e uffici comunali, per esempio, su uno stesso patto di collaborazione che preveda il riuso di un immobile abbandonato per l'avvio di una impresa a vocazione sociale o per progetti di valenza ambientale o ancora per una start-up tecnologica. In ognuno di questi casi quello che emerge è una nuova forma di collaborazione centrata non tanto sulla procedura amministrativa quanto sulla creatività generata dal rapporto tra un bene comune, una comunità che lo riconosce come tale e la pubblica amministrazione che favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, innescando processi virtuosi di carattere sociale ma anche economico. Libera dai vincoli del paradigma bipolare che, in alcuni casi, alimenta separazione e conflittualità anche al proprio interno, la pubblica amministrazione può promuovere la nascita di un nuovo modello basato sull'interazione e la rete non solo con i cittadini ma anche tra le proprie strutture e articolazioni.

La pubblica amministrazione può promuovere la nascita di un nuovo modello basato sull'interazione e la rete non solo con i cittadini ma anche tra le proprie strutture e articolazioni.

2

GLI STRUMENTI GIURIDICI PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

IL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, anche denominato Regolamento per l'amministrazione condivisa o con altre denominazioni simili, è un atto normativo che disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione (in specie quella comunale), finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni, che trovano realizzazione, più concretamente, attraverso la stipula dei patti di collaborazione.

In altri termini, il regolamento norma e attua il modello organizzativo dell'amministrazione condivisa che consente a tutti i cittadini in forma singola o associata o collettiva e all'amministrazione pubblica di svolgere attività di interesse generale su un piano di parità.

Questo è uno strumento giuridico innovativo sia per i contenuti che veicola che per gli aspetti di natura più propriamente giuridica che tratta in quanto oltre a favorire forme di democrazia partecipativa attua i principi di autonomia regolamentare e, soprattutto, della sussidiarietà orizzontale che trovano espressione nella Costituzione (articoli 117, co. 6 e 118, co. 4), senza la necessaria (e usuale) intermediazione legislativa, garantendo, altresì, rapidità nell'iter di approvazione, adattabilità rispetto alle peculiarità territoriali e facilità nella eventuale fase di modificazione.

Anche per queste ragioni, i regolamenti per l'amministrazione condivisa hanno trovato, a partire dalla prima sperimentazione "pilota" del comune di Bologna, venuta alla luce il 22 febbraio del 2014, un rapido ed apprezzabile sviluppo su tutto il territorio nazionale.

La prima adozione di un Regolamento per l'amministrazione condivisa è avvenuta a Bologna il 22 febbraio del 2014.

L'amministrazione comunale già riconosceva nel proprio statuto la possibilità per i cittadini di concorrere direttamente all'amministrazione della città ai sensi degli artt. 1, c. 2 e 2, cc. 1 e 11. Con l'entrata in vigore del regolamento il comune ha dato attuazione al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, facendolo penetrare in profondità nell'azione e nell'organizzazione amministrativa comunale per la gestione della cura condivisa di beni comuni urbani.

Il regolamento di Bologna ha rappresentato negli anni il modello per tutte le amministrazioni comunali che si sono impegnate a loro volta nell'adozione di tale strumento di collaborazione per la gestione dei beni comuni.

Ad oggi, il Regolamento per l'Amministrazione condivisa è stato adottato da più di circa trecento Comuni ed altri enti locali. Negli anni, hanno provveduto ad adottare il proprio Regolamento anche le Unioni dei comuni, le Città metropolitane (Milano), le Province (Chieti e Matera) le Regioni (il Lazio e la Toscana), nonché degli enti pubblici di natura economica, a dimostrazione di quanto questo strumento sia caratterizzato da un elevato grado di adattabilità, capace di aderire concretamente alle specificità del contesto nel quale interviene.

Sul Sito dell'associazione Labsus (www.labsus.org) dal 2017 è possibile scaricare un prototipo di Regolamento

per i beni comuni a cui le amministrazioni pubbliche possono far riferimento. Si tratta di un regolamento base che poi ciascun comune può adattare e arricchire secondo sensibilità, realtà amministrativa e territoriale che vive. È un testo semplificato che distingue principalmente tra patti ordinari e patti complessi per le ricadute procedurali collegate, mentre tutte le altre distinzioni (rapporti occasionali, rapporti costanti e duraturi, rigenerazione o per gestione condivisa di beni o spazi) possono agevolmente trovare nell'atto negoziale del patto la loro soluzione adeguata. Nel testo è stato inoltre eliminato ogni riferimento alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che rischiava di far apparire i cittadini come equivalenti dei dipendenti pubblici; c'è però l'esigenza di tener conto degli interventi che in questi anni hanno fatto i legislatori, statali e regionali.

L'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Nel modello di Amministrazione Condivisa, l'Ufficio per i Beni Comuni coordina tutte le attività che l'ente svolge intorno ai Patti di Collaborazione e rappresenta l'anello di congiunzione tra istituzione e cittadini. Non solo uno sportello dove presentare le proposte di collaborazione, che verranno poi valutate e prese in carico dai settori di competenza, ma il primo momento di quella "condivisione di responsabilità" di cui il Patto di Collaborazione è l'espressione formale. È qui che si costruisce la fiducia che è alla base del rapporto sussidiario.

La presenza dell'Ufficio per i Beni Comuni, con la sua struttura, le procedure di integrazione con i servizi dell'ente e il personale incaricato, rappresentano quindi elementi essenziali per valutare lo stato di applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà in un ente locale. Basti pensare che in assenza di un ufficio dedicato il cittadino non saprebbe a chi rivolgersi per presentare una proposta di collaborazione o si troverebbe costretto a passare di ufficio in ufficio in cerca delle autorizzazioni dei servizi interessati dalla proposta. Compito dell'Ufficio è anche gestire la complessità della struttura amministrativa garantendo ai cittadini un accesso facile ed organizzato al processo di collaborazione.

L'esperienza di quei comuni dove l'Amministrazione Condivisa è ormai radicata ci permette di evidenziare come il rapporto con i cittadini non rappresenta un onere in più per la struttura amministrativa ma una alleanza strategica che permette di risolvere problemi e nodi critici non risolvibili secondo il paradigma verticale.

Il rapporto con i cittadini non rappresenta un onere in più per l'amministrazione ma una alleanza strategica per risolvere problemi non risolvibili secondo il paradigma verticale.

Alla luce di questa considerazione appaiono deboli le classiche obiezioni alla costruzione dell'Ufficio per i Beni Comuni: "Non abbiamo personale" è la frase che spesso ricorre quando si cerca di implementare l'Amministra-

zione Condivisa in un comune. Purtroppo, è quasi sempre una affermazione che corrisponde al vero, ma non è assolutamente un vincolo per l'avvio del percorso. I cittadini, attraverso i Patti, possono diventare una risorsa importante in un territorio, quindi un alleato che permette, attraverso la cura dei beni comuni, di realizzare obiettivi altrimenti irraggiungibili; "Non si può fare" costituisce un altro classico del repertorio abbinato al suo opposto "Lo facciamo già, non abbiamo bisogno di un ufficio dedicato" espressioni, entrambe di un modello amministrativo, politico e culturale che trova ancora molte difficoltà nel distinguere stanchi rituali partecipativi e condivisione di responsabilità e ridistribuzione del potere secondo il principio di sussidiarietà.

Istituire un Ufficio per l'amministrazione condivisa, quindi, non solo è necessario ma è possibile in ogni realtà. Le modalità sinora maggiormente utilizzate sono due: Il modello più semplice prevede che lo sportello sia solo luogo di accoglienza della proposta, che viene poi inoltrata all'area/ufficio di competenza che assume l'onere di costruire il Patto di Collaborazione.

Non è facile, però, che ogni ufficio abbia non solo le competenze amministrative ma anche quelle necessarie a guidare il processo reazionale con i cittadini, quali tecniche di progettazione partecipata, facilitazione, ascolto attivo.

La seconda opzione, preferibile, è quella di affidare allo sportello la responsabilità di costruzione di ogni proposta di patto, in particolare la gestione della co-progettazione, un ufficio capace di curare la relazione con il cittadino. Il settore specifico, interessato dalla proposta, interverrà solo per la definizione delle azioni di cura e la gestione delle eventuali interferenze con le attività e i servizi già in essere di propria competenza.

Un modello particolarmente interessante ed efficace è poi quello dell'Ufficio ibrido dove, nella chiarezza delle responsabilità e dei ruoli, anche nella costruzione del modello di amministrazione condivisa, viene valorizzata l'alleanza con i cittadini. Nell'ufficio ibrido, infatti, la gestione dello sportello viene organizzata attraverso la collaborazione con i cittadini, in particolare con organizzazioni associative e del terzo settore con competenze, in particolare, nella facilitazione dei processi relazionali. Può essere realizzato attraverso la selezione, secondo le modalità ordinarie, di un soggetto che collabori con l'amministrazione nella definizione di processi funzionali alla elaborazione e definizione dei Patti di Collaborazione. La forma ibrida favorisce l'incontro tra le competenze dei dipendenti con le competenze presenti all'interno della comunità moltiplicando conoscenze, esperienze, metodologie di lavoro nella cura dei beni comuni.

IL PATTO DI COLLABORAZIONE

Al centro del Regolamento ci sono i "patti di collaborazione", atti amministrativi su cui si fonda quella alleanza fra cittadini e amministrazioni che dà vita all'amministrazione condivisa. Non per supplire con l'intervento dei cittadini a deficienze delle amministrazioni bensì per affrontare meglio, insieme, la complessità delle sfide che il mondo attuale pone a tutti, amministrazioni pubbliche e cittadini. I patti di collaborazione

sono lo snodo tecnico-giuridico su cui si fonda l'alleanza fra cittadini e amministrazione che dà vita all'amministrazione condivisa, l'istituto giuridico che trasforma le capacità nascoste degli abitanti di una città in interventi di cura dei beni comuni che migliorano la vita loro e di tutti gli altri abitanti.

Il patto di collaborazione è un atto negoziale, concepito entro il quadro legale del regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni, attraverso cui l'amministrazione locale e i cittadini (attivi) concordano l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni, tesi al soddisfacimento di interessi generali, regolando aspetti importanti del rapporto (collaborativo), quali gli obiettivi da perseguire, la tempistica, le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, le forme di pubblicità e altri ancora.

Il primo comma dell'art. 5 del Regolamento-tipo definisce la natura e il ruolo del patto di collaborazione, definito "lo strumento con cui il Comune ed i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa". Il patto è uno strumento per liberare energie, valorizzare capacità, rimettere in moto situazioni bloccate. E i suoi contenuti possono essere i più vari, perché la formula dell'art. 5 è molto ampia: comune e cittadini "concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura". E' una formulazione che lascia com'è giusto molto spazio all'autonomia contrattuale delle parti, rispettosa della capacità di giudizio e del senso di responsabilità sia dei cittadini, sia dell'amministrazione.

Il patto di collaborazione di solito è stipulato a seguito o di un avviso pubblico emesso dall'amministrazione locale o di un'autonoma iniziativa dei cittadini e presenta un contenuto particolarmente ampio, attraverso cui le parti specificano dettagliatamente le condizioni del rapporto.

Nella pratica si sono profilate due categorie di patti di collaborazione, in relazione al grado di complessità degli interventi concordati, alla natura del bene, nonché alla loro durata: il "patto di collaborazione ordinario" e il "patto di collaborazione complesso".

▷ Il patto di collaborazione ordinario ha ad oggetto interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni – quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la pulizia, l'imbiancatura, la piccola manutenzione ordinaria, le attività culturali e formative – e presuppone l'esperimento di un iter procedimentale semplificato.

▷ Il patto di collaborazione complesso, invece, ha ad oggetto interventi di cura o rigenerazione su spazi e beni comuni, aventi un significativo valore storico, culturale o economico, che implicano la messa a punto di attività complesse e/o innovative, tese, più specificamente, al loro recupero, trasformazione e/o gestione continuata nel tempo. Da ciò ne consegue una maggiore complessità dell'iter procedimentale, in cui è coinvolto anche il livello politico, più in particolare la giunta comunale, chiamata a valutare la sussistenza dell'interesse generale, sottesa alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

Dal punto di vista giuridico-formale, il patto di collaborazione rientra nella disciplina pubblicistica (riconducibile alla figura dell'accordo ex art. 11, l. 241/1990).

Il Patto di collaborazione è, dunque, l'accordo attraverso il quale uno o più cittadini attivi e un soggetto pubblico definiscono i termini della collaborazione per la cura di beni comuni materiali e immateriali. In particolare, il Patto individua il bene comune, gli obiettivi del Patto, l'interesse generale da tutelare, le capacità, le competenze, le risorse dei sottoscrittori (quindi anche dei soggetti pubblici),

la durata del Patto e le responsabilità.

Una delle principali peculiarità del Patto di collaborazione sta nella sua capacità di coinvolgere soggetti, anche singoli, generalmente distanti dalle tradizionali reti associative, interessati principalmente alle azioni di cura di un bene comune. L'alto tasso di informalità, che può ricomprendere anche gruppi informali, comitati, abitanti di un quartiere uniti solo dall'interesse nel promuovere la cura di un bene comune specifico, è la principale caratteristica che rende questo strumento diverso e più vantaggioso rispetto ad altri strumenti più noti a cui si affidano normalmente le pubbliche amministrazioni (affidamenti, concessioni, adozioni. I Patti sono, quindi, il luogo della condivisione, lo strumento con cui cittadini e amministrazioni individuano l'interesse generale nel caso concreto. In quanto tali, sono strumenti che possono essere usati non soltanto per la cura dei beni comuni, ma tutte le volte che è necessario condividere risorse e responsabilità per perseguire l'interesse generale, anche quando ciò non comporti prendersi cura direttamente di beni comuni.

Il Patto di collaborazione rende l'informalità un valore, ne riconosce la complessità e la governa non con il potere ma in un sistema di relazioni orizzontali.

L'evoluzione dei Patti di collaborazione, dal 2014 a oggi, può essere raccontata e descritta come un processo di emancipazione: il superamento del "paradigma bipolare" e della conseguente contrapposizione tra cittadini e amministrazione, in favore di una nuova definizione degli equilibri tra responsabilità di governo e autonome iniziative dal basso. L'agire delle comunità, delle organizzazioni, di associazioni, comitati e semplici cittadini sta determinando una ridistribuzione del potere, in particolare a livello locale, in cui alle istituzioni tocca il compito di "favorire" l'autonoma iniziativa di tanti soggetti, diversi tra loro, che contribuiscono, con le loro capacità e competenze, alla risoluzione di problemi che riguardano l'intera collettività. Non è manutenzione ma cura, non è sostituzione ma assunzione di responsabilità, non è esercizio di potere fine a se stesso ma costruzione di legami di fiducia. Questo era l'auspicio quando nel 2014 i primi patti di collaborazione sono nati nella città di Bologna. Oggi, accanto alla conferma di quanto allora veniva detto, emerge una maggiore consapevolezza delle potenzialità di questo strumento in tutti gli attori coinvolti nei processi e la volontà di andare oltre la semplice testimonianza da parte di un numero sempre più alto di cittadini attivi, amministratori, funzionari che contribuiscono a creare, sperimentare, definire i confini e le caratteristiche di questo istituto giuridico capace di tradurre in pratica il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

Il Patto di collaborazione rende l'informalità un valore, tanto da declinarla come principio nei regolamenti per l'Amministrazione condivisa, ne riconosce la complessità e la governa non con il potere ma in un sistema di relazioni orizzontali che producono e alimentano il capitale sociale di una comunità.

3

LE BUONE PRASSI

DOVE SI APPLICA L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Attualmente le amministrazioni comunali che hanno deciso di adottare Il Regolamento per l'Amministrazione Condivisa sono circa 300 (lista regolamenti), da questi si sono generati più di mille patti di collaborazione che sono il principale strumento per definire i termini della collaborazione per la cura di beni comuni materiali e immateriali.

COME AVVIENE L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO:

L'ESEMPIO DEL COMUNE DI GENOVA

Nel Comune di Genova si comincia a parlare di amministrazione condivisa già dal 2014 sulla scia di quanto era già avvenuto nel Comune di Bologna quando nell'estate di quell'anno viene presentata ufficialmente alla Presidenza del Consiglio Comunale una proposta di delibera consiliare che recepiva il testo recentemente approvato nel capoluogo emiliano.

L'istruttoria interna non ha esito positivo perché non vengono fornite risposte alla richiesta della Dirigenza di mettere a sistema l'intero corpus regolamentare dell'Ente prima di approvare un nuovo testo a ricaduta ampiamente trasversale oltre che innovativo nei percorsi. L'alluvione di quell'anno costringe tutta la macchina amministrativa a concentrarsi per risollevare la città e si da l'inizio ad un percorso di coinvolgimento interno della struttura comunale avvalendosi del contributo di Gregorio Arena allora presidente di Labsus.

Nel 2015 viene riproposto da alcuni consiglieri di maggioranza con il sostegno del sindaco e degli assessori, l'iter di approvazione del Regolamento preceduto da una pre-istruttoria che si snoda nel corso del 2016 e che viene guidata politicamente dal Vicesindaco su incarico del Sindaco. Il testo presentato è stato condiviso in questa fase con le principali strutture di riferimento del Comune.

A luglio 2016 si è svolta la prima commissione per la discussione del testo e si sono avviate le commissioni nei nove Municipi della città che devono esprimere un parere e votare la delibera.

Il Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 25/10/2016 (link al regolamento).

Le peculiarità del Regolamento di Genova riguardano il coinvolgimento dei minorenni e delle multi-etnie che hanno la possibilità di cura e gestione dei beni comuni.

Tra i principi, si rileva, inoltre, quello di "policentrismo e prossimità" che

considera i Municipi – riconosciuti dallo Statuto del Comune come organismi del decentramento politico – amministrativo, di gestione dei servizi di base e costituiscono strumento di partecipazione – come "livello privilegiato" riguardo alla definizione dei patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Al fine di garantire un interlocutore unico ai cittadini attivi, viene predisposto un apposito Ufficio che assolve le funzioni di coordinamento con gli organi di indirizzo politico e con gli uffici comunali e municipali.

Spetta all'Ufficio poi vagliare le proposte dei cittadini attivi e individuare il dirigente responsabile, il quale dovrà confrontarsi direttamente con i proponenti.

Lo stesso dirigente, nella fase di valutazione delle proposte di collaborazione, ha la facoltà di procedere direttamente in maniera autonoma, oppure di costituire un gruppo di lavoro comunale o municipale.

Lo strumento mediante il quale si esplica l'attività di amministrazione condivisa tra amministrazione e cittadini è rappresentato dai patti di collaborazione – i cui contenuti sono predisposti dall'Ufficio insieme ai Municipi interessati – che possono essere di tipo ordinario, ovvero complesso.

L'alluvione costringe tutta la macchina amministrativa a concentrarsi per risollevare la città e si da l'inizio ad un percorso di coinvolgimento interno della struttura comunale.

Gli interventi di cura e gestione dei beni comuni da parte dei cittadini attivi possono riguardare gli immobili e gli spazi pubblici.

Il regolamento in commento prevede forme di sostegno che si materializzano in agevolazioni in materia di canoni e tributi locali.

Inoltre, il comune può fornire beni strumentali e materiali di consumo necessari allo svolgimento delle attività previste dal patto di collaborazione, nonché elargire contributi in denaro per l'attività dei cittadini attivi.

L'ultimo passaggio in ordine di tempo nella storia del Regolamento è stato far partire una piattaforma per le proposte di patti.

↘
smart.comune.genova.it

SENIGALLIA: IL PARCO CHE VOGLIAMO

LUOGO: Parco della Cesanella, Senigallia
PARTECIPANTI COINVOLTI: Cittadini, enti del Terzo settore, studenti
OBIETTIVO: Proporre un'idea di Parco immaginata da tutta la cittadinanza
STRUMENTO: Patto di comunità

Il progetto "Il Parco che vogliamo" è stato il frutto di un accordo tra l'Amministrazione Comunale e gli abitanti del territorio circostante il Parco della Cesanella che si è prefissato l'ambizioso obiettivo di trasformare l'area verde, che da tempo versava in condizioni di abbandono e di degrado, in un luogo di aggregazione rivolto a tutti gli abitanti.
L'idea per il percorso progettuale è nata durante una camminata in occasione della 16° Giornata del Creato (2021), organizzata dalla Diocesi di Senigallia, in cui semplici cittadini, bambini, genitori, nonni hanno aiutato le istituzioni a ripulire il parco da alcuni rifiuti presenti nei campi o nei fossi adiacenti il percorso.
In accordo con il sindaco e l'amministrazione comunale, in questo contesto è stato lanciato un vero e proprio concorso di idee rivolto alle scuole del territorio, allargato al contributo anche di cittadini e residenti interessati a rendere più vivibile questo polmone verde dell'intera città di Senigallia.
Il Parco della Cesanella è un Parco Urbano di circa 16 ettari (2.226 mt di perimetro) ubicato a nord della città, classificato nel PRG come: "Area a parco urbano", ("Parco della Cesanella"), un vero e proprio polmone verde per la comunità.
Nel 2012, però, il Comune di Senigallia ha autorizzato la Società Autostrade ad utilizzare la suddetta area come zona di riforestazione per mitigare l'impatto ambientale conseguente alla realizzazione della terza corsia dell'autostrada. Per questo motivo l'area ospita più di 4000 piante arboree e arbustive con un impianto di tipo colturale e tale situazione complica enormemente la realizzazione del parco urbano previsto dal PRG, e rende l'area attualmente non fruibile dai cittadini.
La sfida lanciata, perciò, è quella di riqualificare il bene comune della Cesanella favorendo la coesione della comunità locale e generando il senso di comunità attraverso il protagonismo dei cittadini che se ne "prendono cura".
L'attività di progettazione si è strutturata coinvolgendo sia adulti che bambini. Gli adulti sono stati coinvolti in alcuni incontri progettuali culminati nella stesura di un "metaprogetto" di natura teorica, avente per obiettivo la gestione e l'indirizzo strategico del processo di transizione tra la fase di istruttoria del progetto e la fase di formalizzazione e sintesi dello stesso. In questa fase sono state coinvolte anche alcune associazioni del Terzo settore, che si sono fatte portavoce delle loro istanze principalmente in modo da regolamentare le attività fin qui svolte, per creare un vero e proprio regolamento di amministrazione condivisa; e di creazione di un Patto di collaborazione sul Verde pubblico. Attualmente si sta

ancora lavorando all'adozione del Regolamento dell'amministrazione condivisa da parte del Comune a cui dovrebbe far seguito il Patto.
I bambini, invece, sono stati coinvolti grazie al lavoro di insegnanti e delle famiglie del quartiere, producendo idee libere per avere un parco anche a misura di bambino/a. È stato un vero esercizio di partecipazione attiva, di cittadinanza creativa che ha permesso agli alunni di sperimentarsi e di riflettere sulle caratteristiche e le opportunità del proprio territorio, considerando le esigenze di tutti coloro che lo abitano, dai più piccoli agli anziani
Il contributo di grandi e piccini è stato esposto, in forma artistica, tecnologica e letteraria, in un Convegno e Mostra per alcune settimane di maggio 2022 presso la sede della Chiesa dei Cancelli di Senigallia. Le proposte più belle offerte dagli studenti sono state votate dai visitatori e successivamente premiate, a cui è seguito un doveroso ed importante lavoro di riordino di tutto il lavoro svolto e poi raccolto in un dossier.
Tali contenuti saranno utili a chi dovrà occuparsi della progettazione di alcune parti del parco, come la Pubblica Amministrazione, coinvolta fin dall'inizio sulle idee ed i progetti emersi, e che valuterà con i suoi organi competenti quanto le proposte dei cittadini e degli studenti saranno accoglibili. I vari progetti, in mostra, infatti, saranno analizzati dagli uffici competenti del Comune che ne valuteranno la realizzazione da ogni punto di vista; ciò che nei prossimi anni vedremo realizzato in questa area boschiva non sarà quanto elaborato da esperti professionisti, bensì quanto sognato e disegnato dai bambini e ragazzi del luogo.
In conclusione, questo progetto evidenzia come con il "pretesto" di prendersi cura dei beni comuni del proprio quartiere gli abitanti escano di casa, scendano in strada, si incontrino, discutano, si organizzino, lavorino insieme con gli altri cittadini e con l'amministrazione, producendo senso di appartenenza, senso civico e coesione sociale, e liberando le infinite energie positive nascoste nella nostra comunità. In definitiva, sono persone comuni, con competenze ed esperienze assolutamente normali, non necessariamente iscritte ad associazioni o ad enti del Terzo Settore, che molto semplicemente si attivano facendo cose concrete per migliorare la qualità della vita di tutti, a cominciare ovviamente da loro stessi.

PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ:

L'OSSERVATORIO INDIRE, PROGETTI APPROVATI DALL'IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI

L'impellenza e l'utilità di un'amministrazione condivisa sempre più ampia e diffusa è anche testimoniata dalla nascita, a Settembre 2021, nel nuovo Osservatorio Nazionale sui Patti Educativi. Tale strumento è nato dalla collaborazione del Centro di Ricerca INDIRE e Labsus. L'obiettivo di tale ente è quello di monitorare costantemente i nuovi Patti Educativi di Comunità che scuole e territori decidono di sancire.

Il Patto Educativo di Comunità, nella fattispecie, è lo strumento in grado di costruire solide alleanze tra scuole, Enti Locali, realtà del Terzo Settore, istituzioni pubbliche e private. Il Patto è un'indicazione emersa nel Piano Scuola 2020,

ma che per la sua novità e necessità di essere flessibile, lascia molto spazio alla creatività dei singoli enti attuatori.

I progetti, pertanto, che l'Osservatorio analizza e registra, sono il frutto di un Patto territoriale basato sulla sussidiarietà e sulla corresponsabilità educativa, in cui sia scuola che territorio circostante si prendono la responsabilità di crescere i propri piccoli cittadini. Questo strumento educativo permette, ad esempio, l'organizzazione dello svolgimento di attività didattiche in contesti non formali e informali o che i bambini e le bambine possano prendersi cura di spazi esterni con un rilevante interesse sociale o educativo.

I Patti forniscono la grande possibilità di far comprendere sin da piccoli cosa voglia dire essere cittadini attivi con la prassi e l'azione concreta.

I Patti favoriscono la costruzione di un nuovo modello di scuola, in grado di porre il bambino e la bambina al centro della sua progettazione e permettere a tutti gli attori coinvolti di tesserne attorno una trama educativa più consistente e rispondente alle esigenze contemporanee. Inoltre, i Patti forniscono la grande possibilità di far comprendere sin da piccoli cosa voglia dire essere cittadini attivi con la prassi e l'azione concreta, fornendo esempi pratici a cui rifarsi.

Un esempio di Patto Educativo di Comunità è quello che è stato selezionato e finanziato dall'impresa sociale "Con i bambini" e realizzato dalla cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res in collaborazione con oltre 40 partner sparsi per tutto il territorio regionale, tra cui quasi venti istituti comprensivi, dodici comuni, otto cooperative sociali e organismi di terzo settore, la Uisp e la Regione Marche all'interno del progetto "Intrecci educativi". L'obiettivo principale del progetto è il contrasto alla povertà educativa minorile, infatti, proprio le scuole sono state il perno attorno al quale attivare gli enti del terzo settore e famiglie. Inizialmente sono stati selezionati specifici spazi all'aperto per realizzare dei laboratori settimanali che via via si sono spostati anche in luoghi di aggregazione giovanile come oratori e campi estivi, con la collaborazione degli enti del territorio. In tutte queste occasioni i ragazzi hanno avuto modo di apprendere competenze nuove, interagire tra loro e sviluppare varie altre abilità, come il rafforzamento delle proprie soft skills. L'idea che sta alla base di questo progetto ideato da Nuova Ricerca Agenzia Res è proprio lo spirito che anima i Patti Educativi di Comunità, che vede la realizzazione di un intreccio educativo positivo agito da tutte le componenti della società coese attorno alle scuole del territorio.

PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA!"

UN BUON ESEMPIO DI ATTIVAZIONE CIVICA DEI GIOVANI CHE PUÒ DIVENTARE UNA BUONA PRASSI DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA.

Il progetto, nato nel 2020 ad opera della Cooperativa Adelante di Bassano del Grappa, ha sviluppato una rete nazionale che coinvolge quasi 140 comuni e moltissime realtà del Terzo Settore. Nelle Marche il progetto è coordinato già da tre anni dal Centro Servizi per il Volontariato ETS ed è sostenuto dalla Regione che ha confermato il suo impegno finanziario anche per il 2023 e il 2024.

Il progetto coinvolge i giovani dai 16 ai 21 anni durante il periodo estivo che, divisi in squadre, si attivano per almeno una settimana per svolgere piccoli lavori di cura del verde, di pulizia di strade e sentieri, di tinteggiatura di panchine e staccionate, di realizzazione di murales decorativi, ecc.. Ciascun gruppo è accompagnato da un giovane volontario (tutor) col ruolo di guida e coordinatore e da un adulto "tuttofare" (handyman) proveniente da un ETS del comune di riferimento che trasmette le competenze tecniche/artigianali del lavoro sul campo. Ogni ragazzo riceve al termine del suo impegno un "buono fatica" di 50 euro e di 100 euro per i tutor.

L'edizione marchigiana 2022 di "Ci Sto? Affare fatica! - Facciamo il bene comune" si è conclusa il 5 agosto 2022 e ha coinvolto a livello regionale 551 giovani nella fascia d'età tra i 16 e i 35 anni. Nello specifico le presenze di giovani dai 16 ai 21 anni nelle 5 settimane di attività sono state oltre 500 mentre i tutor (ragazzi e ragazze nella fascia d'età tra i 22 e i 35 anni) sono stati 55: 14 ad Ancona, 8 ad Ascoli, 2 a Fermo, 11 a Macerata, 20 a Pesaro.

In totale sono state attivate 87 squadre: 16 in provincia di Ancona, 15 nell'ascolano, 5 nel fermano, 27 nel maceratese, 24 in provincia di Pesaro e Urbino. I Comuni marchigiani in cui è stato possibile attivare le squadre sono stati 32, ben distribuiti sia nella fascia costiera che nell'entroterra, compresa l'area del cratere sismico.

I lavori portati a termine apprezzati da tutta la comunità e dalle amministrazioni locali, hanno riguardato: la tinteggiatura di panchine, murales artistici, la manutenzione di parchi e asili con giochi per i bimbi rimessi a nuovo, giardini e aree verdi ripulite da foglie, erbacce e rifiuti sono alcune delle attività portate avanti.

Determinante per la buona riuscita delle attività è stata la condivisione degli obiettivi con le amministrazioni comunali. Da questa significativa esperienza di attivazione giovanile potrebbero scaturire nei comuni che si sono dotati del Regolamento, attraverso lo strumento del patto di collaborazione, delle buone prassi di amministrazione condivisa stabilendo un'alleanza territoriale salda che pone in rapporto collaborativo gruppi di giovani, enti locali, Ets per la cura dei beni comuni.

Determinante per la buona riuscita delle attività è stata la condivisione degli obiettivi con le amministrazioni comunali.

4 INTERVISTE

In questa sezione abbiamo voluto raccogliere alcune brevi testimonianze di chi ha già fatto esperienza e ha già stretto Patti di Comunità sul modello dell'amministrazione condivisa di Labsus. In particolare, vi riportiamo il punto di vista di un'amministrazione comunale (Jesi), di un'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (l'Azienda ASP Ambito 9 di Jesi) e di un Ente del Terzo Settore classico (l'Associazione C.A.S.A. di Ussita), in modo da poter dare una visione il più variegata possibile di tutti i punti di vista degli attori sottoscriventi i Patti di comunità.

INTERVISTA A MAURO TORELLI

DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO E RUP DEL COMUNE DI JESI

1. Com'è nato il Regolamento dei Patti di Collaborazione per il Comune di Jesi?

Il primo Regolamento di Patti di Collaborazione è stato siglato a Jesi il 24 Giugno 2021, anche sotto spinta delle nuove esigenze generate dall'epidemia di Covid 19. Il Regolamento è stato redatto sul modello del Regolamento adottato dalla città Metropolitana di Bologna, ridimensionandolo da 36 a 28 articoli, in modo da rendere il testo più agevole. Alla prima fase di applicazione sperimentale dello strumento (anno 2021) ha fatto seguito una seconda fase, che perdura anche oggi, caratterizzata da un forte impulso impresso dalla nuova Amministrazione, in carica, a seguito delle elezioni del 2022.
Qual è stata la prima esperienza di Patto di Comunità nel Comune di Jesi?
Il primo intervento di coprogettazione realizzato applicando i Patti di Comunità è stato attivato ad Ottobre 2021 per volontà di un singolo cittadino. L'intervento ha portato al restauro conservativo di un portone storico di cui si è fatto carico il cittadino facendo un gesto di mecenatismo finalizzato ad eliminare la situazione di degrado del citato portone storico. L'intervento restaurativo è stato realizzato da una Ditta Specializzata, nel rispetto del progetto approvato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, anch'essa coinvolta nel Patto.

2. Quali sono i punti di forza e debolezza dei Patti?

Per questa iniziale esperienza dei Patti di Comunità ci sentiamo di dare solo giudizi positivi, in quanto lo strumento del Patto permette anche ai singoli cittadini di prendersi cura del patrimonio comune della città, che spesso, per mancanza di risorse, perversa in grave stato d'abbandono. Anche i costi relativi alla sottoscrizione di Patti sono stati molto bassi e la municipalità, a fronte di una piccola spesa, riesce a rivitalizzare luoghi che altrimenti sarebbero completamente dimenticati. Sicuramente la rivoluzione e il tratto di maggiore positività, che questo modello mette in campo, è proprio la possibilità di attribuire un ruolo attivo ai cittadini, che sono portatori naturali di innovazioni.

INTERVISTA A FRANCO PESARESI

APS AMBITO 9 DI JESI

1. Qual è il valore della coprogettazione nell'ideare servizi del terzo settore?

Amministratori e funzionari pubblici sono al servizio della comunità, ma la storia e la prassi li collocano al di sopra della comunità che amministrano. La coprogettazione, con la collocazione paritaria tra ente locale e espressioni della società civile come gli ETS, riporta la pubblica amministrazione ad un sano esercizio di ricollocazione e sussidiarietà. È il primo valore da considerare quando si assume la coprogettazione come una delle modalità con cui si esercita l'attività pubblica. Inoltre, attraverso la coprogettazione gli ETS sono coinvolti nella gestione della cosa pubblica e vengono valorizzati, all'ETS chiedi di dare un contributo costruttivo esprimendo proposte e di entrare in modo interlocutorio e di valutare anche le proposte degli altri non ultime quelle dell'ente pubblico che paritariamente partecipa ai tavoli di coprogettazione. Infine, si costruisce comunità attraverso il coinvolgimento degli enti del terzo settore che ne sono espressione dando un contributo nuovo al senso di comunità costruendo azioni a vantaggio dell'interesse generale. Si utilizzano infine competenze pubbliche e private nella programmazione e nella gestione dei servizi. È un sistema che recupera molti valori utili a costruire una comunità più civile e solidale.

2. Ci fa qualche esempio di coprogettazione nell'ambito dei servizi che avete realizzato?

È stata utilizzata la pratica della coprogettazione per la realizzazione di progetti di housing first, progetto nazionale che consiste nel tirare via dalla strada persone senza dimora collocandoli in un'abitazione; l'intervento co-progettato sta andando molto bene e sta dando frutti importanti. Un altro progetto, atipico per una cittadina come Jesi che non è sulla costa, è quello legato ad una convenzione per uno stabilimento balneare che offre accoglienza a condizioni agevolate a soggetti fragili o con problemi economici; l'ultimo progetto è quello di trasporto sociale per persone che sporadicamente ne hanno bisogno, ma non hanno mezzi.
Si tratta di iniziative che hanno caratteristiche di sperimentalità o di innovazione, di non standardizzazione delle prestazioni e caratterizzate invece da un elevato livello di personalizzazione dei servizi. La coprogettazione non si adatta a tutto, ma a quei progetti dove si può applicare apporta sicuramente un plus.

3. Punti di forza e punti di debolezza dello strumento

Tra i punti di forza ci sono senz'altro:

- la sartorialità dei servizi definiti con il contributo e il confronto del pubblico e del privato in sede di ideazione e definizione dei servizi;
- la partecipazione dei soggetti che vogliono investire nella comunità;

- la valorizzazione dei soggetti del terzo settore che rappresentano una risorsa della comunità;
- l'economicità non è un obiettivo della coprogettazione, ma è un dato oggettivo che va valorizzato
- la valorizzazione delle competenze tanto del pubblico come del privato che cooperano insieme.

Tra i punti di debolezza:

- una co-progettazione fatta bene richiede la conoscenza di norme da entrambe le parti pubbliche e private, la conoscenza di procedure e competenze alte nel pubblico: per essere fatta bene deve essere preparata bene;
- non ha molti punti di riferimento e questa crea disorientamento;
- troppe aspettative. È un'ottima soluzione, ma non in tutte le situazioni.

INTERVISTA A CHIARA CAPORICCI

C.A.S.A. APS DI USSITA

1. Perché un Patto di Collaborazione per un territorio da ricostruire? Quale valore ha avuto il Patto nella vostra realtà?

All'indomani del sisma che nel 2016 ha devastato molti territori interni delle Marche e di altre tre Regioni italiane, è nata la nostra associazione, C.A.S.A. (Cosa Accade Se Abitiamo), con sede a Frontignano di Ussita, con l'urgenza di mettersi in moto fin da subito, essendo parte attiva di quella ricostruzione immateriale di cui nessuno si stava occupando. La prima necessità riscontrata con la popolazione (in particolare all'interno degli incontri per la scrittura della guida Nonturismo di Ussita) era quella di prendersi cura dei beni comuni in un'ottica più comunitaria, beni comuni piuttosto trascurati anche già da prima del sisma. Noi collaboravamo già con ActionAid, presente fin da subito nella fase di prima emergenza, e sono stati loro a presentarci LABSUS proponendoci di avviare insieme il percorso verso un Regolamento dei Beni Comuni. Lo strumento ci è sembrato fin da subito utile al nostro scopo perché rispondeva all'esigenza di manutenzione e cura. Inoltre, è stato uno strumento essenziale per aiutare la popolazione ad affrontare un approccio individualistico alla ricostruzione post sisma, che ha portato i suoi frutti soprattutto nel riuscire a gestire comunitariamente aree comuni affidate alla comunità.

2. Quali sono state le tappe del percorso?

Prima di tutto, per iniziare il percorso di realizzazione del Patto c'è stata una prima fase di interlocuzione tra C.A.S.A. e l'Amministrazione Comunale, facilitata da LABSUS e ActionAid, che ha portato all'approvazione di un Regolamento dei Beni Comuni, strumento essenziale per poi poter proseguire i lavori. Parallelamente a questo, C.A.S.A. ed ActionAid hanno cominciato a dialogare fissando degli incontri per discutere delle necessità del territorio e per identificare i luoghi dell'intervento. Una volta chiari gli interventi da realizzare è stato sottoscritto il Patto tra un comitato di cittadini, l'associazione C.A.S.A. e il Comune di Ussita. L'amministrazione comunale ha stanziato un piccolo budget per realizzare i lavori di manutenzione prefissati ed infine sono cominciati i veri lavori di cura. Le azioni hanno interessato la manutenzione di panchine, staccionate, giochi per i bambini nei parchi pubblici e pulizia dei fontanili. Le attività realizzate sono piccole azioni, ma che hanno avuto un valore importante di ricostruzione e rafforzamento dei legami comunitari messi a dura prova dal sisma.

3. Punti di forza e debolezza dello strumento Patto di Comunità

I punti di forza del Patto sono la capacità di stimolare l'aggregazione anche in realtà duramente provate come la nostra; prima dal sisma e poi dall'emergenza pandemica. Inoltre, un altro punto di forza del Patto è, sicuramente, la sua capacità di far riflettere le comunità intorno al tema del Bene Comune, come luogo essenziale per riscoprirsi comunità di cura. Per quanto riguarda i punti di debolezza, per realizzare un Patto che funzioni ci vuole costanza e questo senz'altro è complicato. Ci vuole costanza nella presenza nel progetto e stimolare i cittadini a sentirsi davvero responsabili del progetto che avanza, altrimenti si rischia di cominciare in molti e finire in pochi e stanchi. Io credo che sia importante stimolare la partecipazione di tutta la comunità e di renderla davvero responsabile del processo.

5

APPENDICE

GLOSSARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

A

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Modello amministrativo ed organizzativo, incentrato sulla collaborazione tra l'amministrazione pubblica e i cittadini. L'amministrazione condivisa non è sostitutiva del modello amministrativo tradizionale, il quale risulta essenziale per la configurazione dei poteri pubblici in genere ed è disciplinata nei "regolamenti comunali sull'amministrazione condivisa dei beni comuni", i quali, in attuazione prioritariamente del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito nell'art. 118, co. 4, Cost., consentono alle amministrazioni locali e ai cittadini di svolgere, su un piano paritario, attività di interesse generale, concernenti, in particolare, la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, mediante la stipula di patti di collaborazione.

B

BENI COMUNI

Sono quei beni che "se arricchiti arricchiscono tutti, se impoveriti impoveriscono tutti". Per esempio la scuola, intesa come bene comune materiale (l'edificio) e immateriale (l'offerta formativa), è certamente un bene che se arricchito arricchisce tutti, se impoverito impoverisce tutti. Per la stessa ragione anche la legalità e la memoria collettiva sono beni comuni immateriali. Attraverso l'introduzione del Regolamento per la gestione dei beni comuni è stato possibile inquadrare giuridicamente le attività di cura dei beni comuni finora compiute spontaneamente dai cittadini attivi,regolando con precisione ruoli e responsabilità rispettive dei cittadini e delle amministrazioni e dando durata nel tempo alle attività di cura, sviluppo e rigenerazione dei beni comuni. E' l'azione di cura della comunità che trasforma il bene pubblico in bene comune, producendo due effetti fondamentali: 1. miglioramento della qualità della vita di tutti, 2. ricostruzione e potenziamento dei legami di comunità, producendo capitale sociale, integrazione, senso di appartenenza e senso civico.

C

CAPITALE SOCIALE

Il termine fa riferimento alle reti di relazioni interpersonali caratterizzate da fiducia reciproca e impegno sociale che rappresentano un presupposto importante affinché un cittadino possa essere definito "attivo", in quanto segnalano in modo inequivocabile una forte appartenenza ad una comunità o società. Nel 2001 un gruppo di ricerca della Banca Mondiale sintetizza al

meglio le correnti di pensiero dei più grandi studiosi di Capitale Sociale come Bourdieu (1980), Putnam (1993), Coleman (1990) Olson (1982) e North (1990) coniando questa definizione : «The social capital [...] includes the institutions, the relationships, the attitudes and values that govern interactions among people and contribute to economic and social development» Traduzione: Il capitale sociale [...] comprende le istituzioni, le relazioni, gli atteggiamenti e i valori che regolano le interazioni tra le persone e contribuiscono allo sviluppo economico e sociale. Quindi, il capitale sociale può essere visto come una forma di bene incorporato nelle istituzioni, più o meno formalizzate, e nelle relazioni sociali, con una capacità produttiva che va al di là della sola generazione di ritorni economici in quanto contribuisce a migliorare il benessere complessivo degli individui, e quindi della collettività.

CITTADINI ATTIVI

Sono tutti i cittadini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del regolamento per l'amministrazione condivisa. Essi rappresentano una risorsa per le amministrazioni (dal punto di vista umano, professionale, economico, etc.), dando corpo ad un modello amministrativo innovativo, di tipo paritario, improntato sulla collaborazione, conformemente a quanto previsto nell'art. 118, co. 4, Cost.

COPROGRAMMAZIONE E COPROGETTAZIONE

La co programmazione inquadra la lettura dei bisogni e definisce le priorità e le strategie di intervento a seguire la co progettazione definisce le specifiche modalità di intervento da attuare e la loro effettiva messa in opera. Tali processi sono frutto di percorsi partecipati, che prevedono il coinvolgimento di una pluralità di attori, pubblici e privati, disposti a condividere le proprie capacità di analisi e le proprie risorse per una finalità comune. Simili esperienze sono promosse e sostenute dagli enti pubblici interessati, che, sulla base di una piena applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, favoriscono l'autonoma iniziativa di tutta la società civile, promuovendo, così, la messa a punto di sistemi sinergici e collaborativi. Da un punto di vista giuridico, queste esperienze possono essere ricondotte ad una pluralità di fonti (dalla l. n. 328/2000 al d.lgs. n. 117/2017, il "Codice del Terzo settore") e trovare, al contempo, realizzazione mediante il ricorso a strumenti pattizi eterogenei, quali, ad esempio, i patti di sussidiarietà, definiti dalla legge n. 42/2012 della Regione Liguria e i patti di collaborazione, delineati nei regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. In tale ambito, destano particolare interesse l'art. 55, d.lgs. n. 117/2017, per quanto concerne specificamente il Terzo settore, nonché, in una prospettiva più generale, i patti di collaborazione, delineati nei regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. Difatti, basti pensare che, con il primo, il legislatore ha inteso la co programmazione e la coprogettazione quali modalità ordinarie attraverso le quali concepire e sviluppare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i soggetti del Terzo settore, tenendo conto, peraltro, di un corposo novero di settori. Con riferimento ai secondi, poi, le attività di co programmazione e co progettazione assumono una portata particolarmente ampia, posto che risultano aperte a tutti i cittadini (i c.d. cittadini attivi), disvelando una vera e propria funzione istituzionale riconducibile in capo all'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 118, co. 4, Cost, idonea ad incidere su una pluralità indefinita di ambiti di intervento differenti.

I

INNOVAZIONE SOCIALE

Con il termine Innovazione Sociale - IS si vuole evocare la necessità di sviluppare processi non convenzionali che affrontino le complesse sfide sociali contemporanee, dall'aumento demografico, la povertà, la crisi ambientale, all'emergenza alimentare, la progressiva scarsità di risorse naturali, l'esistenza di bisogni insoddisfatti, ecc. La definizione che viene offerta dalla Commissione Europea nel febbraio del 2013 dice che: "L'IS può definirsi come lo sviluppo e l'implementazione di nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che incontrano bisogni sociali, creano nuove relazioni sociali e collaborazioni. L'IS porta nuove risposte ad impellenti bisogni che coinvolgono processi di interazione sociale".
Grazie all'innovazione sociale si comprende che occorre uscire dalla logica che le soluzioni alle pressioni sociali si possano ricercare nel mercato o nelle politiche pubbliche, ma che invece ci sia bisogno di liberare energie, risorse e competenze del privato sociale, dell'imprenditoria di comunità, dei cittadini attivi, che insieme si organizzano per creare prodotti e progetti in grado di soddisfare vecchi e nuovi bisogni. L'innovazione è sociale sia nelle finalità che nei metodi. E' una pratica sociale e collettiva, capace di coinvolgere soggetti diversi (profit e non profit, pubblici e privati, istituzioni e società civile), che collaborano alla creazione di un nuovo prodotto.
Nel Libro Bianco sull'Innovazione Sociale (2010) troviamo questa definizione "per innovazione sociale si intende una nuova idea (un prodotto, un servizio e un modello) in grado di soddisfare contemporaneamente diversi bisogni sociali in un modo più efficace rispetto alle idee alternative esistenti e contemporaneamente creare nuovi legami sociali e collaborazioni. In altre parole, queste innovazioni sono positive per la società nel suo insieme e possono aumentare l'empowerment della società stessa".

P

POLITICHE PARTECIPATIVE

Con il termine Innovazione Sociale - IS si vuole evocare la necessità di sviluppare processi non convenzionali che affrontino le complesse sfide sociali contemporanee, dall'aumento demografico, la povertà, la crisi ambientale, all'emergenza alimentare, la progressiva scarsità di risorse naturali, l'esistenza di bisogni insoddisfatti, ecc. La definizione che viene offerta dalla Commissione Europea nel febbraio del 2013 dice che: "L'IS può definirsi come lo sviluppo e l'implementazione di nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che incontrano bisogni sociali, creano nuove relazioni sociali e collaborazioni. L'IS porta nuove risposte ad impellenti bisogni che coinvolgono processi di interazione sociale".
Grazie all'innovazione sociale si comprende che occorre uscire dalla logica che le soluzioni alle pressioni sociali si possano ricercare nel mercato o nelle politiche pubbliche, ma che invece ci sia bisogno di liberare energie, risorse e competenze del privato sociale, dell'imprenditoria di comunità, dei cittadini attivi, che insieme si organizzano per creare prodotti e progetti in grado di soddisfare vecchi e nuovi bisogni. L'innovazione è sociale sia nelle finalità che nei metodi. E' una pratica sociale e collettiva, capace di coinvolgere soggetti diversi (profit e non profit, pubblici e privati, istituzioni e società civile), che collaborano alla creazione di un nuovo prodotto.
Nel Libro Bianco sull'Innovazione Sociale (2010) troviamo questa definizione "per innovazione sociale si intende una nuova idea (un prodotto, un servizio e un modello) in grado di soddisfare contemporaneamente diversi bisogni sociali in un modo più efficace rispetto alle idee alternative esistenti e contemporaneamente creare nuovi legami sociali e

collaborazioni. In altre parole, queste innovazioni sono positive per la società nel suo insieme e possono aumentare l'empowerment della società stessa".

PATTO DI COLLABORAZIONE

Il patto di collaborazione è un atto negoziale, concepito entro il quadro legale del regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni, attraverso cui l'amministrazione locale e i cittadini (attivi) concordano l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni, tesi al soddisfacimento di interessi generali, regolando aspetti importanti del rapporto (collaborativo), quali gli obiettivi da perseguire, la tempistica, le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, le forme di pubblicità e altri ancora. Il patto di collaborazione – che risulta, solitamente, stipulato a seguito di una sollecitazione comunale, promossa mediante avviso pubblico o di un'autonoma iniziativa dei cittadini – presenta, dunque, un contenuto particolarmente ampio, mediante il quale le parti specificano dettagliatamente le condizioni del rapporto. Esistono patti ordinari per interventi di cura di modesta entità con iter semplificati (es pulizia, l'imbiancatura, la piccola manutenzione ordinaria, le attività culturali e formative) e patti complessi per interventi di cura o rigenerazione di spazi e beni comuni, con valore storico, culturale o economico, che implicano la messa a punto di attività complesse e/o innovative, tese, più specificamente, al loro recupero, trasformazione e/o gestione continuata nel tempo. Da ciò ne consegue una maggiore complessità dell'iter procedimentale in cui è coinvolto anche il livello politico (la Giunta Comunale).

R

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI COMUNI

E' un atto normativo che disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione (in specie quella comunale), finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni, che trovano realizzazione, più concretamente, attraverso la stipula dei patti di collaborazione. In altri termini, tale regolamento ha ad oggetto la disciplina del modello organizzativo di amministrazione condivisa, il quale consente a tutti i cittadini (dunque singoli, associati e collettivi) e all'amministrazione di svolgere attività di interesse generale su un piano paritario. Si tratta di uno strumento giuridico innovativo non soltanto in relazione ai contenuti che veicola, ma anche con riferimento ad aspetti di natura più propriamente giuridica Tali regolamenti, infatti, oltre a favorire forme di democrazia partecipativa, da affiancare a quelle più note e tradizionali di democrazia rappresentativa e di democrazia diretta, attuano i principi di autonomia regolamentare e, soprattutto, sussidiarietà orizzontale, direttamente rinvenibili nella Costituzione (in particolare, si vedano rispettivamente gli articoli 117, co. 6 e 118, co. 4), senza la necessaria (e usuale) intermediazione legislativa, garantendo, altresì, rapidità nell'iter di approvazione, adattabilità rispetto alle peculiarità territoriali e facilità nella eventuale fase di modificazione.

RIGENERAZIONE URBANA

Si tratta di un processo di riqualificazione di un ambito urbano, effettuato con un insieme sistematico di interventi urbanistici ed edilizi di spazi urbani e di beni di oggettiva rilevanza (dimensionale e/o economica eo/o sociale e/o ambientale), da svolgersi nell'interesse generale, con finalità di recupero e miglioramento dello stato di degrado. Tale processo

è aperto alla partecipazione e alla collaborazione attiva della cittadinanza e finalizzato a generare utilità e benessere sociale. Le esperienze di "rigenerazione urbana" hanno trovato rapida diffusione nell'ordinamento interno (e non solo), sulla scia di alcune importanti iniziative promosse a livello sovranazionale, tese a favorire un radicale ripensamento delle politiche urbane, improntato sulla sostenibilità, nelle sue diverse declinazioni.

S

SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE

Principio di natura "relazionale" volto a regolare i rapporti tra gli enti di governo territoriali e i cittadini, in vista del perseguimento di fini di pubblica utilità ovvero interessi generali, come si evince dalla lettura dell'art. 118, co. 4, Cost., secondo il quale «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» Tale principio, dunque, è suscettibile di varie interpretazioni, a seconda di come venga concepito rispettivamente il ruolo degli enti di governo territoriali e quello dei cittadini e, dunque, di come venga configurato il rapporto pubblico-privato. In termini applicativi il principio è riconosciuto a livello legislativo centrale a cominciare dall'entrata in vigore della l. 15 marzo 1997, n. 59 e trova, inoltre, applicazione sia a livello regionale (in specie negli statuti e nella normativa di attuazione) sia a livello locale, soprattutto attraverso le esperienze regolamentari aventi ad oggetto l'amministrazione condivisa.

W

WELFARE DI COMUNITÀ

Il termine si riferisce all'insieme dei progetti creati da una comunità che collabora nel miglioramento delle condizioni di vita dei propri stessi membri. Gli obiettivi di tali progetti sono in particolare quelli di valorizzare le risorse del territorio e creare nuove competenze nel e per quel luogo. I patti possono essere fattore di innovazione anche per quanto riguarda la realizzazione del nuovo "welfare di comunità". E' possibile e auspicabile che ai patti per la cura dei beni comuni possano partecipare anche persone che in vario modo sono in difficoltà per disabilità, vicende personali, etc. Basterebbe che nella co-progettazione di un patto fra cittadini e amministrazione comunale si prevedesse la partecipazione alle attività di cura dei beni comuni di persone in tali condizioni, naturalmente nei limiti delle loro capacità e possibilità. Esse verrebbero coinvolte insieme con gli altri cittadini nella cura dei beni comuni in maniera assolutamente paritaria, dando il proprio contributo al miglioramento della vita di tutti, acquisendo così dignità e riconoscimento sociale.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI

- Articolo 118 della Costituzione
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76 del 10 maggio 2018 - Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico
- Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm) introduce con l'articolo 22 "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico"
- Legge Regionale Marche in materia di partecipazione- L.R 31/2020
- Statuto della Regione Emilia-Romagna
- Legge sulla Partecipazione - L.R. 15/2018
- Legge Regionale Toscana n. 46/2013
- Legge Regionale Puglia n. 28/2017
- Regolamento Attuativo Regione Puglia

IL PROTOTIPO DI REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Principi generali
Articolo 4 - I cittadini attivi
Articolo 5 - Patto di collaborazione

CAPO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 6 - Disposizioni generali
Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

CAPO III CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

CAPO IV FORME DI SOSTEGNO
Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
Articolo 12 - Agevolazioni
Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
Articolo 14 - Formazione
Articolo 15 – Autofinanziamento

CAPO V COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale
Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi
Articolo 19 - Riparto delle responsabilità
Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 21 - Clausole interpretative
Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione
Articolo 23 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa
Articolo 24 - Disposizioni transitorie

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 del presente Regolamento, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e all'art. 1, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Il presente regolamento trova applicazione in tutti i casi in cui la collaborazione non può avvenire secondo gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) beni comuni: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
b) comune o amministrazione: il Comune di ..... nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
c) cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati
2. per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti non aventi carattere sinallagmatico tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale;
e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
f) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
g) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione;
h) rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica:
i) gestione condivisa: interventi finalizzati alla valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
l) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali: a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti

alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
b) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
c) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinchè la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili; d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
f) partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
g) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
h) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
i) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
j) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
k) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
l) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani".

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini

attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
j) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
l) le modalità per garantire la sostenibilità di tutte le attività connesse con la realizzazione del patto;
m) gli strumenti per garantire la collaborazione fra i patti stipulati nel medesimo territorio.

CAPO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi Ufficio):

a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;

b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;

c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;

d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.

3. L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.

Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.

2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

4. L'Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

6. Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Dirigente dell'Ufficio dell'amministrazione condivisa, anche su istanza dei cittadini attivi interessati, diffida il Dirigente responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il Dirigente dell'Ufficio dell'amministrazione condivisa avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente responsabile e cittadini attivi per raggiungere un'intesa che preveda anche l'adeguamento del patto ordinario.

Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio che pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge entro 30 giorni dalla presentazione della proposta l'attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.
5. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni.
6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il dirigente delegato competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni.
7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
8. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entra ulteriori 30 giorni.
9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

CAPO III CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto

Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune. 7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile. 10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO IV FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 12 – Agevolazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 14 – Formazione

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

Articolo 15 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

CAPO V COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 – Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;

b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b)comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a: a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO VI RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi
1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
4. Il Comune può stipulare a beneficio dei cittadini attivi apposite polizze assicurative per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani. A tal fine, può esigere l'iscrizione a un albo pubblico dei cittadini attivi interessati.

Articolo 19 - Riparto delle responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione
1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. IlComitatodiconciliazione,entrotrentagiornidall'istanza,sottoponeallepartiunaproposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative
1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione
1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall’entrata in vigore.

Articolo 23 - Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa
1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l’amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all’amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 24 - Disposizioni transitorie
1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

L'EUROPA E LA GESTIONE DEI BENI COMUNI

L'Unione Europea da sempre fa da modello anche legislativo per i Paesi membri e sul tema dei beni comuni non fa eccezione. Certo però è che su questo tema si faccia ancora difficoltà a rintracciare riferimenti legislativi comunitari chiari. Circa il tema dell'amministrazione condivisa e della conseguenziale gestione dei beni comuni, infatti, sembra esserci ancora una certa confusione amministrativa, ma si possono comunque indicare due riferimenti fondamentali nel riconoscimento giuridico e istituzionale della gestione dei beni comuni. In particolare si fa riferimento al Trattato sull'Unione Europea (TUE) nel Titolo I "Disposizioni comuni" (artt. 2, 4, 5, 6) e nel Titolo II "Disposizioni relative ai principi democratici" (artt. 10, 11).
Nei suddetti punti del Trattato viene definita la società europea come fondata sui principi del pluralismo e della solidarietà, riconoscendo quindi il pluralismo istituzionale e sociale dei singoli stati membri come un tratto distintivo dell'Unione Europea. In tal senso viene salvaguardato e attestato il pluralismo delle forme attraverso cui i cittadini italiani si stanno prendendo cura dei beni comuni.
Uno dei principi fondanti proprio della comunità europea è il principio di solidarietà, inteso nella sua dimensione giuridica. Esso sostiene ed esorta la possibilità di condividere le risorse come strumento di democrazia e di costruzione di alleanze. In questo senso la collaborazione intorno ad un bene comune altro non sarebbe che una nuova forma di solidarietà "applicata".
Inoltre, sempre nel Trattato, viene ricordato che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione, e che le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.
Questi richiami ai principi dell'amministrazione condivisa, in Europa, vengono recepiti principalmente come modalità per partecipare al processo decisionale da parte dei cittadini, come esempi di partecipazione ("del dire") e non di democrazia partecipativa. In questo caso, quindi, la legislazione europea sembra non affrontare di petto la questione della cura dei beni comuni, come strumento di democrazia partecipativa, in quanto in effetti, ancora nella legislazione comunitaria non ha ancora trovato spazio quella "partecipazione del fare", che si sta sviluppando in Italia, nella sua esperienza nuova e dirompente.

Martina Bonci
Dottoranda in "Formazione, Beni Culturali e Territorio" all'Università di Macerata

Elisa Cionchetti
progettista sociale e project manager dell'impresa sociale Polo9

LINK E APPROFONDIMENTI

↘
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/beni-comuni
https://www.labsus.org/cose-il-regolamento-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/
https://www.labsus.org/cose-un-patto-di-collaborazione/

PROGETTO VIRIDEE

FORMAZIONE SUI BENI COMUNI E AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

La Fondazione Vallesina Aiuta E.T.S. aderisce al progetto regionale VIRIDEE_VisioniResilienzaIdee finalizzato a promuovere la resilienza delle comunità locali nel periodo post-emergenziale.

Nell'ambito del progetto la Fondazione organizza un percorso formativo sui temi della cura dei Beni Comuni e dell'Amministrazione Condivisa e promuove l'avvio di percorsi di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza nell'amministrazione locale, quali i Patti di Collaborazione. In questo percorso la Fondazione collabora con Labsus – Laboratorio per la Sussidiarietà, una fra le prime associazioni in Italia ad avviare esperienze di Amministrazione Condivisa.

I temi trattati nella formazione spaziano dal quadro normativo relativo all'Amministrazione Condivisa e la co-progettazione, ai Regolamenti dei Beni Comuni e i percorsi per approvarli, alla descrizione di casi studio, e si concludono con una discussione in cui gli intervenuti hanno la possibilità di confrontarsi con gli esperti di Labsus rispetto all'avvio di queste modalità di partecipazione.

Gli incontri formativi si stanno realizzando in diverse province della regione, così da incontrare i rappresentati di associazioni, enti locali e amministrazioni e stimolare un dibattito sulle esigenze del territorio che coinvolga più attori. Gli appuntamenti sono anche un'opportunità per promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione della comunità alla cura dei beni materiali e immateriali che caratterizzano un territorio.

Nell'ambito del progetto la Fondazione ha contribuito alla manifestazione Volontarja tenutasi a Jesi per l'edizione 2022 e 2023 e alla realizzazione di un seminario "Le Solitudini" di due giornate a Monsano (AN) nell'ambito del Festival del Buonsenso (inizio settembre 2022), con interventi sui temi della co-progettazione e dell'amministrazione condivisa.

Il percorso di formazione con Labsus è iniziato il 27 settembre 2022 con un incontro introduttivo sull'amministrazione condivisa presso la Casa delle Culture di Ancona, è proseguito con un webinar il 25 ottobre, con interventi di Pasquale Bonasora e la dottoressa Cristina Leggio di Labsus.

Il percorso è proseguito con un incontro a Pesaro il 12 aprile 2023 e uno a Fermo il 17 maggio 2023.

Nell'ambito del progetto la Fondazione Vallesina Aiuta E.T.S. ha promosso e accompagnato l'avvio di patti di collaborazione. In particolare ha contribuito alla rassegna "La cura dei fiumi – Azioni informative per le popolazioni dei bacini fluviali" organizzata da un coordinamento di associazioni e enti dei bacini fluviali del Misa e Nevola, nato in seguito all'alluvione di Senigallia e delle zone limitrofe del settembre 2022. La rassegna si è svolta fra febbraio e marzo del 2023, con cinque incontri sui temi della protezione dei fiumi, la convivenza con i rischi e l'amministrazione condivisa. La Fondazione ha supportato la realizzazione di un ciclo di formazione con esperti di Labsus per dipendenti e amministratori del Comune di Jesi e dell'Azienda Servizi alla Persona, che si è svolto fra aprile e maggio 2023 e si è concluso con un incontro pubblico con la cittadinanza tenutosi il 5 giugno 2023 a Jesi. In seguito al percorso di formazione il Comune di Jesi ha istituito uno sportello dedicato ai patti di collaborazione e predisposto un iter amministrativo per gestire le proposte e la loro sottoscrizione. Si sta anche avviando la co-progettazione per due patti di collaborazione sulla manutenzione delle aree verdi e la promozione della cittadinanza attiva in collaborazione con Asp Ambito 9.

La Fondazione è inoltre in contatto con il comune di Ussita (MC) e con il comitato di associazioni che ha promosso un patto di collaborazione per la cura dei sentieri escursionistici; attualmente si sta lavorando per il rinnovo e l'ampliamento del patto.

LABSUS **è l'acronimo del Laboratorio per la sussidiarietà, un'associazione culturale fondata nel 2005 da realtà appartenenti al mondo del volontariato e della società civile, con lo scopo di promuovere l'attuazione del principio di sussidiarietà, sancito dalla nostra Costituzione all'art. 118, ultimo comma.**

Labsus pubblica una rivista online, disponibile al sito www.labsus.org, e arricchisce la più completa banca dati oggi esistente in Italia sui temi della sussidiarietà, della cittadinanza attiva, dei beni comuni e della collaborazione tra cittadini e istituzioni. L'associazione aggiorna su questi temi costantemente iscritti ed iscritte con l'invio quindicinale della newsletter. Tutti i materiali pubblicati nel sito di Labsus, così come la newsletter, sono a disposizione gratuitamente.

Labsus lavora anche quotidianamente sui territori, collaborando con i comuni e le regioni, nella promozione di progetti e iniziative di formazione e di divulgazione dell'amministrazione condivisa, condividendo con le comunità locali preziosi momenti di elaborazione di idee e visioni e raccogliendo sul campo esperienze e materiali.

Tutta l'attività di Labsus si basa su una "antropologia positiva", cioè sull'idea che "le persone sono portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità", capacità che possono essere messe a disposizione della comunità per realizzare l'interesse generale. Quella che Labsus promuove è quindi un'idea di sussidiarietà che, anziché prevedere un "ritrarsi" dei soggetti pubblici in presenza di iniziative dei cittadini, vede la pubblica amministrazione e i cittadini come alleati, protagonisti di un rapporto di collaborazione fondato sulla fiducia reciproca e la condivisione di risorse e responsabilità. Il principio di sussidiarietà, dunque, si pone come la piattaforma costituzionale sulla quale costruire una società di cittadini autonomi, responsabili e solidali, che si alleano con la pubblica amministrazione per curare insieme i beni comuni. Dal primo Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani di Bologna del 2014, ad oggi sono quasi 300 gli enti pubblici che lo hanno adottato (l'elenco completo in continuo aggiornamento è disponibile sul sito Labsus).

Labsus, oltre a fare ricerca, divulgazione ed azione sul territorio, collabora con decine di enti pubblici, centri di servizio al volontariato, istituti di ricerca, fondazioni filantropiche e di comunità, numerose aziende e imprese sociali, organismi di rappresentanza territoriali, con università e con decine di soggetti del terzo settore. Inoltre, l'associazione è in rete con movimenti e studiosi attivi, anche internazionali, impegnati nella cura dei beni comuni.

CHI SIAMO

Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà

info@labsus.net *labsus.org*

Viridee - Visioni Resilienza Idee

segreteria@viridee.it

viridee.it

realizzato nell'ambito del progetto VIRIDEE - Visioni Resilienza IDEE
finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Fondazione Vallesina Aiuta E.T.S.

fondazionevallesina@gmail.com

fondazionevallesinaiuta.it